



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 513/2022

Autorizzazione, ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da allevamento bovino, ubicato in Comune di Fossato di Vico (PG), Loc. Colle Alogne, della ditta GRIGI ALLEVAMENTI Società Agricola S.r.l., con sede legale in Comune di Bastia Umbra (PG), Via Enrico Mattei, n. 38

PREMESSE

Visto

che con nota acquisita dalla Regione Umbria in data 09/03/2022 al prot. n. 47934, il SUAPE del Comune di Fossato di Vico trasmetteva l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 07/2014 del 15/12/2014 (allegata alla presente) e successiva voltura del 14/02/2020 della ditta Grigi Allevamenti Società Agricola Srl con sede legale in via Enrico Mattei n. 38 e stabilimento in loc. Colle Alogne nel Comune di Fossato di Vico (PG);

Vista

l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata dal Comune di Fossato di Vico con A.U.A. n. 7/2014 del 15/12/2014 alla ditta AZIENDA SILVO PASTORALE NUOVA BACCARESCA s.r.l. SOC. AGR., successivamente volturata della ditta Grigi Allevamenti Società Agricola Srl ;

Considerato

il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti e gli ulteriori elementi forniti dalla ditta, acquisiti al protocollo regionale n. del 20/06/2022;

Visto

il D.Lgs 29/12/2003, n. 387, "Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili" e le relative norme di attuazione;

Visto

il Regolamento Regionale 4/05/2011, n. 4 "Norme di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente la gestione degli impianti

per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili”;

Visto il Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016, “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'Art. 113 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'Art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134”;

Visto il D.M. 06/07/2012 Ministero dello sviluppo economico, “Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

Ritenuto

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili.

Considerato il contributo tecnico di ARPA Umbria trasmesso con nota prot. n. 13426 del 27/07/2022, acquisito al protocollo Regionale n. 176374 del 28/07/2022;

Considerato il parere favorevole del Comune di Fossato di Vico espresso in sede di Conferenza di Servizi;

DESCRIZIONE ATTIVITA':

- nello stabilimento oggetto del presente atto hanno luogo le lavorazioni di:
 - A) allevamento di vacche da latte e mungitura;
 - B) coltivazione di cereali e foraggiere;
 - C) produzione di energia mediante combustione di biogas da digestione anaerobica delle deiezioni zootecniche derivanti dall'attività di cui al punto A;
- l'attività di cui al punto A) viene condotta in ambiente confinato con rimozione automatica del liquame zootecnico e numero di capi potenzialmente presenti pari a:

Tipologia animale	N. capi
vacche specializzate per la produzione di latte	270
vacche in asciutta	54
rimonta vacche da latte	120
vitelli	250

- l'attività di cui al punto C) consta delle fasi di:
 - 1) approvvigionamento e stoccaggio delle biomasse di cui al Regolamento Regionale 4/05/2011, n. 4, Art. 5, comma 1, lett. e), “i prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, prodotti ad esclusivo fine di conferimento ad un impianto di trattamento per ricavarne energia”;
 - 2) approvvigionamento degli effluenti di allevamento di cui al Regolamento Regionale 4/05/2011, n. 4, Art. 4, comma 1, costituiti in particolare da reflui di allevamento di bovini (letame e liquame) provenienti dall'attività di cui al precedente punto A);
 - 3) digestione anerobica delle materie prime di cui ai punti 1) e 2), in impianto composto da:
 - vasca di alimentazione,
 - biodigestore primario e secondario,
 con produzione di biogas di cui all'Allegato X, Parte II, Sezione 6 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e digestato;

- 4) combustione del biogas di cui al punto 3) a mezzo di motore a combustione interna connesso ad alternatore con produzione di energia elettrica e calore recuperato dal blocco motore ai fini della produzione di acqua calda per usi interni (i.e. riscaldamento dell'impianto di biodigestione anaerobica);
 - 5) trattamento del digestato a mezzo di vaglio a tamburo, con produzione di una frazione palabile e una frazione liquida;
 - 6) stoccaggio della frazione liquida del digestato ai fini della successiva utilizzazione agronomica per fertirrigazione;
 - 7) stoccaggio della frazione palabile del digestato ai fini della successiva utilizzazione agronomica per spandimento;
- il gruppo elettrogeno di cogenerazione di cui al punto 4), con potenza termica nominale dichiarata pari a 950 kW, è ricompreso nell'elenco di cui alla Parte I dell'Allegato IV, alla Parte Quinta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, riferito a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, Parte I, lett. ff);
 - il motore a combustione interna di cui al punto 4) è dotato di sistema di regolazione della combustione in condizioni di miscela magra (i.e. $\lambda = 1,90 \div 2,10$) per il contenimento delle emissioni di NO_x e di catalizzatore ossidante per l'abbattimento delle emissioni di CO;
 - ai sensi del medesimo Art. 272, comma 1, gli effluenti gassosi del suddetto gruppo elettrogeno di cogenerazione, convogliati nel punto di emissione E4, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite di cui alla Parte III, p.to 1.3 dell'Allegato I al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
 - il biogas in esubero, ovvero emesso nei periodi di avviamento/fermata del motore, viene convogliato, ai fini della termodistruzione, ad un bruciatore a torcia connesso al punto di emissione E3;
 - il Gestore intende alimentare al processo produttivo:
 - effluenti di allevamento, come definiti all'Art. 3, comma 1, lettera c) del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25/02/2016, costituiti, in particolare, da pollina;
 - residui dell'attività agroalimentare di cui all'Art. 3, comma 1 lettera i) del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25/02/2016 non contenenti sostanze pericolose conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006, costituiti, in particolare, da sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali/riso, etc.);
 - sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11/11/1996, n. 574;
 - le biomasse, di cui al precedente punto 1) e le sanse umide vengono stoccate all'interno di trincee in calcestruzzo armato;
 - il digestato di cui al punto 6) viene stoccato all'interno di vasca in cemento armato della capacità di 7.500 m³;
 - il digestato di cui al punto 7) e i reflui di allevamento avicolo (pollina) vengono stoccati su platea in cemento armato (concimaia), dotata di sistema di raccolta del percolato per successivo ricircolo in testa all'impianto (vasca di alimentazione) e ubicata nelle adiacenze del separatore;
 - i liquami zootecnici di cui al precedente punto 2) saranno trasportati dalle stalle alla vasca di alimentazione dell'impianto di biodigestione anaerobica a mezzo di raschiatori automatici e, quindi, addotti ai digestori mediante pompaggio;
 - il letame viene stoccato su platea in cemento armato ubicata in area adiacente alle stalle;

- i sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, etc.) vengono stoccati su platea in cemento armato coperta da tettoia;
- la desolfurazione del biogas ha luogo all'interno del digestore mediante processo biologico ad opera di batteri sulfurei;
- ai sensi dell'Allegato X, Parte II, Sezione 6 alla Parte Quinta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas", lo stesso combustibile, proveniente dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione, purché tali sostanze non costituiscano rifiuti, deve essere costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0.1% v/v.;

PRESCRIZIONI

- a) rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- d) prescrizioni di carattere generale:**
 - d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Gubbio-Città di Castello e al Sindaco del Comune di Fossato di Vico (PG);
 - d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
 - d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Gubbio-Città di Castello;
 - d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
 - d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
 - d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Gubbio-Città di Castello;
 - d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;

- d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto d), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'Art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.15 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);
- d.18 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'Art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.20 i punti di emissioni dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

e) prescrizioni specifiche:

- e.1 il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'A.U.A., dovrà trasmettere alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Dipartimento Territoriale Umbria Nord, Distretto di Gubbio - Città di Castello, uno studio di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione basato sugli Allegato 1 (Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione) e Allegato 2 (Campionamento olfattometrico) delle Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno, emanate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 9/3018 del 15/02/2012, finalizzato a verificare l'entità del disturbo olfattivo provocato nel raggio di 3 km dai confini dello stabilimento sui ricettori presenti nella medesima area;

- e.2 l'incarico per l'esecuzione delle diverse fasi di indagine (olfattometrica e modellistica), in considerazione delle complessità e specializzazioni richieste, potrà essere affidato dal Gestore a diversi soggetti, i quali risultino, però, coordinati tra loro dando luogo all'emissione di un'unica relazione finale;

- e.3 a partire dai risultati della simulazione, previa preventiva approvazione dell'Autorità Competente, il Gestore dovrà mettere in opera misure finalizzate a non superare i valori di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile su base annuale, di:

1) per recettori posti in aree residenziali:

- 1 ouE/m³ a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore;
- 2 ouE/m³ a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore;
- 3 ouE/m³ a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore;

2) per recettori posti in aree non residenziali:

- 2 ouE/m³ a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore;
- 3 ouE/m³ a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore;
- 4 ouE/m³ a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore;

nel caso di aree miste si dovrà far riferimento al valore più restrittivo;

- e.4 ai fini del presente atto si intende per "potenziale ricettore", il ricettore di cui al paragrafo 7, quarto trattino dell'Allegato 1 delle Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno, emanate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 9/3018 del 15/02/2012;

- e.5 l'impianto di combustione utilizzato per il riscaldamento dei biodigestori nella fase di avviamento degli impianti, connesso al punto di emissione E2, dovrà rientrare nella tipologia di cui all'Allegato IV, Parte I, lett. dd) alla Parte Quinta del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del medesimo decreto;

- e.6 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

Monossido di carbonio		UNI EN 15058:2017
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori	espressi come HCl	UNI EN 1911:2010
S.O.V.	esprese come C.O.T.	UNI EN 12619:2013

Ossidi di azoto	espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017
Ossidi di zolfo	espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017
Ossigeno		UNI EN 14789:2017
Umidità		UNI EN 14790:2017
Pressione		UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura		UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata		UNI EN ISO 16911-1:2013

- e.7 ai fini della qualificazione del digestato come sottoprodotto dovranno essere soddisfatti i criteri di cui all'Art. 24 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25/02/2016;

- e.8 ai fini dell'utilizzazione agronomica del digestato dovranno essere soddisfatti i criteri di cui all'Art. 29 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25/02/2016;

- e.9 il Gestore dovrà verificare i requisiti di composizione del biogas fissati all'Allegato X, Parte II, Sezione 6 alla Parte Quinta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Parte III, p.to 1.3 dell'Allegato I al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 nell'esercizio del motore a combustione interna connesso al punto di emissione E4, con periodicità almeno annuale e tenere i relativi dati a disposizione dell'Autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni;

- e.10 le operazioni di ricevimento, carico e stoccaggio delle biomasse e degli effluenti di allevamento dovranno essere condotte in modo da minimizzare le emissioni polverulente ed odorigene; in particolare gli automezzi adibiti al trasporto dovranno essere coperti o chiusi (es. autobotte) ed i mezzi adibiti alla movimentazione (carri, pale meccaniche, muletti etc.) non dovranno dar luogo ad imbrattamenti dei piazzali e della viabilità interna allo stabilimento per perdite di materiale solido o di percolato;

- e.11 ai fini del contenimento dell'impatto olfattivo delle lavorazioni svolte nel sito produttivo:

- le trincee per stoccaggio delle biomasse di cui al punto 1) della premessa e delle sanse umide, dovranno essere provviste di sistema di raccolta del percolato con ricircolo al processo produttivo;
- lo stoccaggio della frazione palabile del digestato dovrà essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli, che pertanto dovranno essere di dimensioni contenute e periodicamente rivoltati;
- il quantitativo dei reflui di allevamento avicolo (pollina) immagazzinati all'interno dello stabilimento non dovrà superare quello corrispondente a due giornate di lavorazione, determinato sulla base della capacità produttiva degli impianti produttivi;
- il Gestore dovrà provvedere ad un accurato controllo degli spandimenti d'acqua all'interno dei ricoveri zootecnici al fine di contenere la fermentazione delle deiezioni;

- e.12 la capacità dei contenitori per lo stoccaggio del digestato dovrà soddisfare i requisiti di cui all'Art. 9, comma 2 del Regolamento Regionale 4/05/2011, n. 4;

- e.13 i sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni odorigene connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo dovranno essere mantenuti in costante efficienza;

- e.14 il bruciatore a torcia per la combustione del biogas in esubero, ovvero emesso nei periodi di avviamento/fermata del motore dovrà consentire la combustione in condizioni di emergenza assicurando:

- il mantenimento di valori di temperatura adeguati a limitare l'emissione di inquinanti e la produzione di fuliggine;
- un adeguato tempo di residenza del biogas all'interno della zona di combustione;
- un sufficiente grado di miscelazione tra biogas ed aria di combustione;
- un valore sufficientemente elevato della concentrazione di ossigeno libero nei fumi effluenti;
- la continuità di funzionamento mediante il ricorso a combustibili ausiliari (es. GPL, gas di rete) nel caso di trattamento di biogas con contenuto di metano insufficiente;

e dovrà essere dotato, al fine di conferire al sistema una maggiore affidabilità, di sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma;

- e.15 i periodi di attivazione della torcia di emergenza connessa al punto di emissione E3 ed inoltre degli sfiati di sovrappressione degli impianti, dovranno trovare riscontro in una serie organizzata di registrazioni, con pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento, da tenere a disposizione dell'Autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni;

- e.16 ai fini della limitazione delle emissioni diffuse di polveri connesse con la circolazione degli automezzi nei tratti della viabilità di accesso allo stabilimento, il Gestore dovrà provvedere:

- ad installare uno specifico sistema di umidificazione della superficie stradale mediante irrigatori d'acqua;
- all'adozione di velocità ridotta da parte delle macchine operatrici (es. trattori agricoli con pale caricatrici);

- e.17 ai fini del contenimento delle emissioni fuggitive relative all'impianto di biodigestione, il Gestore dovrà istituire un programma di manutenzione periodica per l'individuazione delle perdite e la relativa riparazione in cui saranno riportati, tra l'altro:

- identificazione delle correnti di processo da monitorare;
- tipi di componenti dell'impianto da monitorare (pompe, valvole, flange etc.);
- frequenza di monitoraggio;
- metodo di monitoraggio;
- misure da attuare nel caso di individuazione di una perdita;
- criteri di registrazione dei monitoraggi e delle manutenzioni conseguenti e reporting da tenere a disposizione dell'Autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni;

- e.18 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente/odorigene;

CONDIZIONI

le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;

- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

L'Istruttore Direttivo Tecnico

P.I. Gianluca Bonaccini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianluca Bonaccini', with a stylized flourish at the end.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**Allegato 1**

Ragione Sociale **GRIGI ALLEVAMENTI Società Agricola S.r.l.** **Unità Produttiva:** **Fossato di Vico** **(PG)** **Loc. Colle Alogne**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E2	Impianto di combustione avviamento biodigestori	D.Lgs 152/06, Art. 272, c. 1 - rif. Allegato IV, Parte I, lett. dd)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E3	Torcia emergenza impianto cogenerazione a biogas	-	-	-	-	-	-	-	10,00	0,40	-	-	
E4	Impianto cogenerazione a biogas	S.O.V.	100	mg/Nm³	1.000	24	365	490	7,80	0,20	-	-	Controllo combustione NO _x Catalizzatore ossidante
			40 ^[1]										
		Monossido di carbonio	800	mg/Nm³									
			300 ^[1]										
		Ossidi di azoto	500	mg/Nm³									
			190 ^[1]										
		Ossidi di zolfo	60 ^[1]	mg/Nm³									
		Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori	10	mg/Nm³									
			4 ^[1]										

Legenda:

Punto Emissione	Note
E4	<p>Tenore O₂ di riferimento = 5% vol.</p> <p>S.O.V. espresse come C.O.T. escluso il metano</p> <p>Ossidi di azoto espressi come NO₂</p> <p>Ossidi di zolfo espressi come SO₂</p> <p>Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl</p> <p>[1] Il valore limite deve essere rispettato a partire dal 01/01/2030 ed è riferito ad un tenore O₂ di riferimento = 15% vol.</p>